

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LORENZO ORILIA	- Presidente -	PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
MAURO MOCCI	- Consigliere -	
VINCENZO PICARO	- Consigliere -	
STEFANO OLIVA	- Consigliere Rel. -	
CRISTINA AMATO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29709-2019 proposto da:

SANTORO ADRIANA, rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI SANTORO

- ricorrente -***contro***MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

- resistente -

nonchè contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA

- *intimato* -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA, depositata il 05/08/2019;

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;

udito il P.G., nella persona del dott. FULVIO TRONCONE

FATTI DI CAUSA

Con l'ordinanza impugnata, resa il 20.9.2024, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione spiegata da Megna Maria Rosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la sua istanza di liquidazione del compenso dovutole a fronte dell'attività professionale svolta, come difensore di ufficio di un imputato irreperibile, nel processo penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.

Il Tribunale osservava che, stante la rilevata natura bifronte della sentenza ex art. 420-quater c.p.p., che pur decidendo il processo consente sempre la ripresa dello stesso qualora si riesca a reperire l'imputato, e diviene irrevocabile solo nel momento in cui, perdurandone l'irreperibilità, sia spirato il termine di cui all'art. 159, ultimo comma, c.p., alla stessa non potrebbe essere riconosciuta natura di provvedimento a contenuto decisorio, con conseguente esclusione del diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta nel processo.



Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Megna Maria Rosa, affidandosi ad un unico motivo.

Si è costituito con memoria il Ministero della Giustizia.

Il ricorso è stato chiamato una prima volta in adunanza camerale, in data 18.10.2023, in esito alla quale, con ordinanza interlocutoria n. 30036/2023, è stato rinviauto nuovo ruolo affinché fosse trattato in pubblica udienza. E' stato quindi chiamato all'udienza pubblica del 16.5.2024, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria ed il P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa Rosa Maria Dall'Erba, ha concluso per la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del D.P.R. n. 115 del 2002. Con ordinanza interlocutoria n. 18383/2024 del 5.7.2024, questa Corte ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione anzidetta.

A seguito del deposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 24.4.2025, il ricorso è stato nuovamente chiamato all'odierna udienza pubblica, in prossimità della quale il P.G., nella persona del Sostituto dott. Fulvio Troncone, ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lo stesso è comparso in udienza pubblica, ribadendo le conclusioni scritte di cui anzidetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe chiarito i motivi per cui, dopo aver sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'art. 143, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 2002, non ha ritenuto di applicare alla fattispecie in esame i principi affermati dalla predetta Corte, con la sentenza n. 135/2019, con la quale è stata

dichiarata l'incostituzionalità della disposizione di cui al prefato art. 143 del T.U. sulle spese di giustizia, nella parte in cui non prevede che, in attesa dell'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei casi previsti dalla legge n. 184 del 1983, le spese e gli onorari del difensore d'ufficio del genitore irreperibile possano essere poste a carico dell'Erario. Ad avviso della ricorrente, infatti, la soluzione adottata dal Tribunale di Potenza, secondo cui la dichiarazione di incostituzionalità della norma non estende i suoi effetti in favore del difensore d'ufficio del genitore non irreperibile, ma comunque insolvente.

Con il secondo motivo, invece, la Santoro si duole dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della norma di cui al sopra richiamato art. 143 del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità di porre a carico dell'Erario le spese ed il compenso dovuto al difensore di ufficio del genitore del minore che, pur non essendo irreperibile, sia comunque insolvente.

I due motivi, suscettibili di esame congiunto, sono fondati.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 58 del 24.4.2024, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 143, primo comma, del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui esso non prevede che siano anticipati dall'Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4.5.1983, n. 184.

La Corte Costituzionale ha in particolare evidenziato l'identità della *ratio* tra la difesa d'ufficio in sede penale e quella prevista dalla legge n. 184 del 1983, trattandosi in ambedue i casi di difesa obbligatoria, prevista dalla legge, e caratterizzata dalla medesima connotazione



pubblistica degli interessi in gioco, ed ha ravvisato l'irragionevole disparità di trattamento tra le due analoghe fattispecie di cui anzidetto.

La decisione si colloca nell'alveo della precedente pronuncia della medesima Corte Costituzionale n. 135/2019, che aveva già dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 143 del D.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non prevede il diritto del difensore di ufficio del genitore irreperibile a rivalersi sull'Erario, ed estende il medesimo trattamento anche alla diversa ipotesi del genitore reperibile, ma insolvente.

L'argomento utilizzato dal Tribunale per i Minorenni di Pontenza, secondo cui il difensore del genitore reperibile, ma insolvente, avrebbe dovuto presentare istanza di ammissione del proprio assistito d'ufficio al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di soggetto privo di reddito, non è conferente, in quanto la difesa di ufficio ha presupposti e finalità diversi dal patrocinio a spese dello Stato: la prima, infatti, è diretta ad assicurare una difesa effettiva ai soggetti che siano destinatari di un procedimento penale, o coinvolti in uno dei giudizi per i quali il legislatore ha previsto l'indifettibilità di una difesa tecnica (tra cui anche i procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983, oggetto della fattispecie di cui si discute); il secondo, invece, è diretto ad assicurare ai non abbienti, in tutti i procedimenti, il diritto di azione e difesa in giudizio, in funzione di garanzia della previsione di cui all'art. 24 Cost. I due istituti, pertanto, non sono confondibili né sovrapponibili tra loro, onde dove il legislatore ha previsto la difesa di ufficio, non v'è spazio per ipotizzare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e viceversa.

Da quanto precede, e per effetto di quanto disposto dalla sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2024, emerge la fondatezza dei due motivi proposti dalla Santoro, la quale –avendo documentato, come risulta dal provvedimento impugnato, di aver

vanamente proceduto al tentativo di recupero del proprio compenso presso il suo assistito- ha diritto di fruire dell'anticipazione dello stesso a carico dell'Erario, con modalità analoghe a quelle previste per il difensore d'ufficio nel processo penale e –per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2019– per il difensore del genitore irreperibile nominato nei giudizi di cui alla legge n. 184 del 1983.

La decisione impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale dei Minorenni di Potenza, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale dei Minorenni di Potenza, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 02 ottobre 2025.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Orilia

IL RELATORE
Stefano Oliva